



Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

Montecopiolo li 03/06/2021

INDICE

TITOLO I – GENERALITA’	
Art. 1 - Gestore del servizio	
Art. 2 - Criteri e limiti dell’erogazione del servizio.....	
Art. 3 - Modalità di distribuzione e di fornitura.....	
TITOLO II – NORME CONTRATTUALI GENERALI.....	
Art. 4 - Contratti di fornitura	
Art. 5 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura e voltura dell’utenza	
Art. 6 - Divieto di rivendita e di sub-fornitura.....	
Art. 7 - Diritto di sospensione e di revoca della fornitura per forza maggiore.....	
Art. 8 - Destinatario della fornitura.....	
Art. 9 - Domanda di allaccio	
Art. 10 - Modalità per il perfezionamento della richiesta di allaccio.....	
Art. 11 - Domanda di scissione.....	
Art. 12 - Norme per l’esecuzione delle derivazioni	
Art. 13 - Proprietà della condotta stradale e delle tubazioni di derivazione.....	
Art. 14 - Operazioni di manutenzione e interventi di modifica delle tubazioni di derivazione	
Art. 15 - Variazione delle tariffe e del Regolamento.....	
Art. 16 - Interruzioni e limitazioni del servizio.....	
Art. 17 - Responsabilità del cliente nell’uso e conservazione della derivazione	
Art. 18 - Depositi cauzionali.....	
Art. 19 - Fornitura per uso domestico	
Art. 20 - Fornitura per uso non domestico	
Art. 21 - Fornitura per uso promiscuo.....	
Art. 22 - Fornitura per uso pubblico.....	
Art. 23 - Fornitura per uso temporaneo	
Art. 24 - Fornitura con autobotte.....	
TITOLO III – ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, ECCEDENZE, MODI DI PAGAMENTO, APPARECCHI DI MISURA.....	
Art. 25 – Misura dell’acqua.....	
Art. 26 – Fatturazione	
Art. 27 – Pagamenti.....	
Art. 28 – Contatori dell’acqua	
Art. 29 – Bocche antincendio.....	
Art. 30 – Posizione e custodia dei contatori	
Art. 31 – Guasti agli apparecchi di misura ed accessori.....	
Art. 32 – Verbal di posa, rimozione e sostituzione del contatore	
Art. 33 – Lettura dei contatori	
Art. 34 – Verifica delle letture dei contatori.....	
Art. 35 – Irregolare funzionamento del contatore	
TITOLO III – NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI	
Art. 36 – Caratteristiche, responsabilità e collaudi	
Art. 37 – Prescrizioni.....	
Art. 38 – Sistemi di disconnessione idraulica.....	
Art. 39 – Prese di terra	
Art. 40 – Perdite, danni, responsabilità.....	
Art. 41 – Vigilanza	
TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE.....	
Art. 42 – Infrazioni.....	
Art. 43 – Identificazione dei dipendenti	
Art. 44 – Applicabilità del diritto comune.....	
Art. 45 – Obbligatorietà.....	

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 - Gestore del servizio

Azienda Speciale Comuni Riuniti, in seguito denominata **azienda**, gestisce il Servizio Idrico Integrato nel comune di Montecopiolo. La fornitura dell'acqua potabile è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2 - Criteri e limiti dell'erogazione del servizio

L'azienda distribuisce acqua potabile per uso domestico e per altri usi, in conformità ai requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti dell'estensione della rete di distribuzione e della potenzialità dei propri impianti, a chiunque ne faccia richiesta e a seguito del pagamento da parte del richiedente, definito **cliente**, dei contributi a fondo perduto per la realizzazione degli allacciamenti, come determinati dall'azienda (*Allegato A* "Contributi di allacciamento per strade canalizzate").

La richiesta di fornitura presuppone che il richiedente sia in possesso delle necessarie autorizzazioni a norma di legge e regolamenti, rilasciate dalle autorità competenti relativamente agli stabili da servire, ed in particolare della concessione edilizia. Per le zone e strade non canalizzate e/ o non urbanizzate, l'azienda può accogliere le domande di allaccio, sempre nei limiti della potenzialità delle proprie reti e impianti, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo per la costruzione della tubazione stradale; tale contributo è definito attraverso apposito preventivo predisposto dall'azienda.

Art. 3 - Modalità di distribuzione e di fornitura

La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurata da contatore. Non sono ammesse forniture a forfait (senza contatore) se non in casi particolari da stabilire a cura dell'azienda. Le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso domestico; (residente, non residente)
- b) forniture per uso non domestico;
- c) forniture per uso temporaneo.

Le modalità della fornitura sono regolate dalle norme che seguono, e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti. L'azienda si riserva di concedere l'acqua per usi speciali a fronte della stipula di un apposito contratto. L'azienda, infine, si riserva di concedere l'acqua per la fornitura di immobili siti su territorio di Enti locali limitrofi a fronte della stipula di regolare contratto, le cui condizioni saranno determinate a cura dell'azienda.

TITOLO II – NORME CONTRATTUALI GENERALI

Art. 4 - Contratti di fornitura

Le modalità di fornitura e la classificazione delle utenze sono disciplinate dalla normativa vigente in materia, dal presente Regolamento di distribuzione, dalle condizioni fissate nei contratti di fornitura. La fornitura dell'acqua è concessa previa sottoscrizione del relativo contratto di fornitura.

Nel caso in cui il contratto sia intestato a soggetto diverso del proprietario dell'immobile, la richiesta deve essere accompagnata da copia del contratto d'affitto del bene valido a fini legali.

I contratti di fornitura sono, di norma, a tempo indeterminato, salvo subentro di un altro cliente, con possibilità di recesso da parte dell'azienda per gravi motivi, a mezzo di lettera raccomandata, con preavviso di almeno un mese.

In caso di decesso del titolare del contratto gli eredi o il proprietario (in caso il bene sia stato dato in affitto) sono tenuti a darne comunicazione all'azienda, e quindi, in caso di ulteriore utilizzo del servizio, hanno l'obbligo di stipulare un nuovo contratto di fornitura.

Art. 5 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura e voltura dell'utenza

I clienti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono darne comunicazione scritta all'azienda, che provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura o rimozione del contatore; rimangono comunque a carico dei clienti i debiti già maturati e le fatture già emesse al momento del recesso e quella di chiusura. La richiesta di chiusura del servizio viene accolta solo in seguito al pagamento integrale delle fatture scadute e ancora non saldate e di quanto dovuto per intervento di distacco (allegato F). È ammesso il subentro, senza soluzione di continuità nell'erogazione dell'acqua al contatore; in tal caso il subentrante succede ad ogni titolo al precedente intestatario attraverso la stipula di un nuovo contratto. In mancanza di comunicazione scritta per il recesso dal contratto i clienti titolari restano direttamente responsabili verso l'azienda del corrispettivo per consumi di acqua, quota fissa, ecc. di chi utilizza il servizio e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore e agli impianti.

Nel caso di cessione a qualunque titolo (per esempio: locazione, subaffitto, ecc.) dell'uso dell'immobile nel quale è effettuata la fornitura dell'acqua, il cliente deve tempestivamente darne comunicazione scritta all'azienda, affinché provveda alla lettura e chiusura del contatore, nonché alla fatturazione dell'acqua utilizzata dal cliente. Il subentrante nell'utilizzo del servizio ha l'obbligo di procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura e corrispondendo le somme dovute. In caso di richiesta di ripristino di un contatore precedentemente disdetto, il cliente è tenuto al versamento di una quota fissa come prevista all'*Allegato F* e al pagamento di eventuali spese inerenti l'impianto che si rendessero necessarie e da valutarsi in sede di sopralluogo tecnico.

Art. 6 - Divieto di rivendita e di sub-fornitura

È vietata la rivendita o la sub-fornitura a terzi di acqua fornita dall'azienda.

È fatto altresì divieto di sub-fornitura dell'acqua ad altri locali, che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza, di utilizzare gli impianti di distribuzione dell'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e di modificarli senza esplicita autorizzazione da parte dell'azienda. I richiedenti nuovi allacciamenti devono

procedere alla separazione contrattuale delle utenze destinate ad uso domestico, da quelle ad uso non domestico, quali negozi, officine ed esercizi pubblici; eventuali deroghe devono essere espressamente concesse dall'azienda.

Art. 7 - Diritto di sospensione e di revoca della fornitura per forza maggiore

È facoltà dell'azienda, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la fornitura per cause di forza maggiore o per condizioni eccezionali connesse all'approvvigionamento, trattamento, trasporto e distribuzione dell'acqua, suscettibili di compromettere i requisiti di qualità dell'acqua distribuita.

Art. 8 - Destinatario della fornitura

La fornitura è intestata al proprietario o usufruttuario dell'immobile o alla persona, fisica o giuridica, che a qualunque titolo detiene o occupa l'immobile.

In ogni caso, per le forniture in cui vi sia una situazione di morosità, l'azienda ha facoltà di richiedere che il contratto venga stipulato dal proprietario dell'immobile. Nel caso specifico in cui venga richiesta la riapertura di un servizio sospeso per morosità, l'azienda può richiedere che ad effettuare il contratto sia direttamente il proprietario dell'immobile.

Nel caso di nuove forniture di edifici con più unità, le stesse devono essere servite da un contatore per ciascuna unità immobiliare.

Nel caso di edifici serviti da un unico contatore, ai sensi di legge il contratto deve essere intestato al proprietario del condominio, oppure il contratto può essere intestato ad uno dei fruitori su delega scritta di tutti i proprietari i quali rispondono in solido sull'intera fornitura per quanto concerne gli obblighi contrattuali.

Nel caso di forniture effettuate a soggetti diversi dalle persone fisiche o condomini, il contratto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante, o da persona munita di apposita delega.

Art. 9 - Domanda di allaccio

La domanda di allaccio deve preferibilmente essere sottoscritta dal proprietario dell'immobile o da altro soggetto avente titolo (es. titolare di contratto di affitto) e redatta su apposito modulo predisposto dall'azienda. Nella domanda viene indicato:

- generalità e residenza del richiedente; ubicazione dell'allaccio; uso dell'acqua;
- numero delle unità immobiliari che si intendono alimentare e la loro destinazione;
- accettazione integrale e senza riserve delle condizioni stabilite nel presente regolamento per la distribuzione e successive modificazioni.

Nel caso di un nuovo allacciamento la domanda deve essere corredata dalla documentazione e dalle certificazioni prescritte da norme di legge e regolamenti vigenti in materia di edilizia e di occupazione di suolo pubblico, nonché da eventuali autorizzazioni di terzi alla posa di tubazioni e del contatore che dovessero essere necessari. Sarà comunque l'ufficio del Gestore a richiedere eventuali integrazioni.

Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come indicato al precedente art. 2, con riferimento alla pratica edilizia. Nel caso la domanda di fornitura riguardi un uso non domestico per un impianto antincendio, il richiedente è tenuto ad allegare lo schema di progetto dell'impianto redatto da tecnico abilitato.

Art. 10 - Modalità per il perfezionamento della richiesta di allaccio

Per ottenere l'allaccio, il richiedente deve provvedere al versamento anticipato delle spese preventive; il richiedente deve inoltre sottoscrivere una autodichiarazione su apposito modulo predisposto dall'azienda che, attesti l'idoneità dell'impianto di distribuzione interna al mantenimento dei requisiti di qualità dell'acqua fornita, al rispetto delle norme di sicurezza e di quelle di cui al titolo III del presente Regolamento. Nessun obbligo od onere è imputabile all'azienda prima della sottoscrizione e del perfezionamento della richiesta.

Art. 11 – Domanda di scissione

Per scissione si intende l'operazione diretta a realizzare utenze distinte in precedenza ricomprese all'interno di un unico contratto. La scissione del contratto unico può essere effettuata nel caso in cui i proprietari (o titolari del contratto di fornitura) manifestino per iscritto e all'unanimità la volontà di scindere il contratto unico e di procedere alla fornitura di ogni unità immobiliare attraverso un singolo contatore, attraverso specifica domanda presentata da un soggetto proprietario specificatamente delegato o, se presente, dall'amministratore di condominio. La domanda deve essere redatta in forma scritta attraverso copia del verbale di delibera dell'assemblea di condominio riportante tutte le firme degli interessati.

Con la scissione ogni singola unità immobiliare viene dotata di proprio contatore; il vecchio contratto unico viene pertanto disdetto e ogni proprietario è tenuto a stipulare il proprio contratto con una singola concessione.

Fanno eccezione le scissioni in cui il contatore unico serva congiuntamente appartamenti ed attività commerciali, artigianali o industriali, nel qual caso, può essere autorizzata anche la sola scissione delle unità commerciali, artigianali o industriali, con il conseguente adeguamento del contratto in essere. In ogni caso la fattibilità della scissione è sempre subordinata all'esito della valutazione tecnica effettuata dall'azienda.

Art. 12 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni

L'azienda determina il diametro ed il punto di derivazione della presa ed i diametri e la ubicazione delle diramazioni fino al contatore del cliente; **la posizione del contatore deve essere al limite della proprietà destinataria della fornitura**, eventuali deroghe possono essere concesse dall'azienda solo nel caso non sia possibile individuare idonee collocazioni al limite o all'esterno della proprietà stessa. **Nel caso in cui il cliente non intenda posizionare il contatore al limite della sua proprietà diventa responsabile della tubazione a monte del contatore fino al confine della proprietà ed è responsabile di eventuali danni che derivino da rotture avvenute all'interno della proprietà se pur a monte del contatore.** Qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio fino al misuratore è eseguito dall'azienda, direttamente o per mezzo di installatori da essa autorizzati. Per le opere di allacciamento, fino al contatore, il cliente deve versare preliminarmente all'azienda quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento (*Allegato A*).

I relativi lavori sono eseguiti compatibilmente con la disponibilità ed i programmi dell'azienda, entro i tempi previsti dalla vigente Carta dei servizi.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi del cliente, oltre 2 mesi, l'azienda può procedere all'aggiornamento del preventivo di spesa.

Il preventivo si considera decaduto ad ogni effetto se il versamento non è effettuato nei tempi stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento.

La richiesta dei lavori e la loro esecuzione non impegna l'azienda alla fornitura che viene attivata solo in seguito alla stipula del relativo contratto.

Art. 13 - Proprietà della condotta stradale e delle tubazioni di derivazione

Le condotte stradali e le tubazioni di derivazione fino al contatore incluso, anche se costruite con il contributo dei clienti, appartengono all'azienda. Il proprietario dell'immobile deve consentire la posa delle tubazioni di derivazione ed è inoltre tenuto ad autorizzare l'allacciamento alla rete di distribuzione esterna delle unità immobiliari ubicate nella sua proprietà.

Art. 14 - Operazioni di manutenzione e interventi di modifica delle tubazioni di derivazione

Tutte le operazioni necessarie per le verifiche, manutenzioni e riparazioni del sistema di distribuzione, (tubazioni, valvole e simili) dalla presa stradale fino al contatore compreso, sono fatte esclusivamente dall'azienda (eccezione fatta per le opere murarie e per i ripristini di pavimentazioni in proprietà private), e sono pertanto vietate ai clienti o a chi per essi, a pena del pagamento degli eventuali danni. Qualora il cliente richieda modifiche dell'impianto di distribuzione esterna, compreso tra la condotta stradale ed il contatore, e le stesse siano giudicate attuabili dall'azienda, la relativa spesa è a carico del cliente e le modificazioni sono eseguite dall'azienda, (escluse le opere murarie, gli scavi ed i ripristini di pavimentazioni in proprietà privata).

Art. 15 - Variazione delle tariffe e del Regolamento

Le tariffe del servizio sono quelle indicate nell'*Allegato B* e sono pubblicate sul sito internet aziendale. Le tariffe sono quelle deliberate dal C.d.a. dell'azienda, in base alle determinazioni delle autorità competenti (AATO e/o enti locali), e sono aggiornate annualmente.

Art. 16 - Interruzioni e limitazioni del servizio

L'azienda non assume responsabilità alcuna per il mancato o ridotto apporto di acqua alle utenze, conseguente ad eventuali interruzioni o limitazioni delle forniture, dovute a ragioni fortuite o a causa di forza maggiore (variazione della pressione dell'acqua in rete), a scioperi o esigenze tecniche connesse al ripristino e/ o mantenimento del buon funzionamento del sistema di attingimento, trattamento, trasporto e distribuzione dell'acqua, di fabbisogni d'emergenza. Pertanto le utenze che per la loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio devono provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli. In nessuno di tali casi il cliente ha comunque diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 17 - Responsabilità del cliente nell'uso e conservazione dell'impianto di derivazione

Il cliente è responsabile della conservazione dell'impianto di derivazione e deve usare tutta la diligenza necessaria, anche adottando adeguate misure protettive, perché siano

preservati da manomissioni, da danneggiamenti e guasti, anche per effetto del calore e del gelo, le derivazioni e gli apparecchi di proprietà dell'azienda. Il cliente è tenuto a rimborsare le spese di riparazione per i danni provocati per sua colpa, incuria ed inosservanza di quanto sopra. Il cliente è altresì tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a mantenere gli impianti di distribuzione interna in stato di buona conservazione ed in ogni caso nell'originario stato di idoneità che ha determinato l'ottenimento della fornitura nel rispetto delle condizioni poste al precedente art. 10.

Art. 18 - Depositi cauzionali

Il cliente è tenuto a versare, a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia degli impegni assunti, una somma, commisurata al diametro nominale del contatore installato, adeguabile in corso di contratto come indicato nell'*Allegato C*.

Per le diverse attività temporanee di fornitura acqua, a garanzia del pagamento dei consumi d'acqua, il cliente deve versare a favore dell'azienda un deposito cauzionale infruttifero o, solo su richiesta dell'azienda, costituire polizza fidejussoria bancaria o assicurativa nelle modalità indicate nell'*Allegato C*.

Il deposito cauzionale deve essere costituito all'atto della stipula del contratto ed è considerato elemento essenziale per la stipula dello stesso. La polizza fidejussoria deve avere una validità di almeno 6 (sei) mesi dalla data di cessazione della fornitura e può essere rinnovata in caso di prosecuzione del contratto. L'azienda può incamerare tali depositi cauzionali fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla legge tendenti al recupero del credito.

Il deposito viene restituito al cliente alla cessazione del contratto dopo che il cliente stesso abbia liquidato ogni debito.

Art. 19 - Fornitura per uso domestico

Si considera destinata ad uso domestico l'acqua usata per l'alimentazione, per servizi igienici o per gli altri ordinari impieghi domestici-familiari compreso l'innaffiamento di piccoli giardini, salvo che non venga diversamente disposto da specifica ordinanza comunale.

Art. 20 - Fornitura per uso non domestico

Per gli usi diversi da quello domestico, fermo restando la validità delle norme di cui al precedente art. 2, l'azienda concede la fornitura dell'acqua subordinatamente alle potenzialità dei propri impianti. Per usi non domestici si intendono le forniture per edifici e/ o unità immobiliari in cui vengono svolte attività commerciali, attività industriali, attività artigianali, usi pubblici ed altri usi civili non domestici.

Per i condomini con più di quattro unità immobiliari, serviti da contatori singoli, l'azienda può concedere una fornitura per uso non domestico purché intestata nominalmente, eventuali ulteriori forniture condominiali sono concesse dall'azienda in base a specifiche valutazioni tecniche; tale fornitura di acqua è destinata esclusivamente agli usi condominiali quali innaffiamento dei giardini, il lavaggio delle aree condominiali ed altro. Per le attività di allevamento l'azienda concede una fornitura d'acqua con l'applicazione della tariffa ridotta; tali forniture possono essere concesse per usi esclusivamente connessi all'attività di allevamento, attività attestata attraverso la presentazione di apposita autodichiarazione.

Art. 21 - Fornitura per uso diverso

Si considerano ad uso diverso le forniture esistenti che servono contemporaneamente sia utenze domestiche che utenze non domestiche

Art. 22 - Fornitura per uso pubblico

Sono considerate forniture per usi non domestici anche quelle per uso pubblico:

- a) le fontanelle pubbliche.
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici.
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei servizi igienici pubblici.
- d) le bocche antincendio installate sul suolo pubblico.

L'installazione di questi impianti viene eseguita dall'azienda su richiesta ed a spese del Comune o degli Enti preposti ai rispettivi servizi.

Per gli usi di cui alle lettere a), b), c), d) l'erogazione può essere a deflusso libero, senza misuratore quando, a giudizio dell'azienda, non sia possibile o conveniente installare un contatore.

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici; in ogni caso è fatto divieto di applicare alla bocca delle fontanelle tubi di gomma o di altro materiale equivalente.
- b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate.
- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.
- d) Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

Art. 23 - Fornitura per uso temporaneo

Si considera destinata ad uso temporaneo l'acqua utilizzata a scopo commerciale, industriale o simile **di durata di per sé limitata**. Questa tipologia di consumo viene economicamente equiparato alla tariffa per 2° case. Rientrano in tale uso le concessioni di acqua per cantieri edili, per giostre, per circhi equestri e simili, per Luna park, per parcheggi e simili, per manifestazioni private e simili. Il cliente che richiede la fornitura per acqua da cantiere, è tenuto al pagamento **anticipato** del costo di allaccio secondo le indicazioni del presente regolamento e di sopralluogo. Il cliente è tenuto a dare tempestiva comunicazione del venir meno delle condizioni e dello scopo per cui la fornitura è stata concessa e richiedere la cessazione del contratto. In caso di mancata comunicazione, l'azienda potrà procedere d'ufficio alla interruzione del servizio. Ogni altra fornitura con diversa destinazione, dovrà essere richiesta attraverso una nuova domanda di allaccio e dietro il pagamento dei relativi oneri.

Art. 24 - Fornitura con autobotte

L'azienda attualmente non fornisce questa tipologia di servizio e di conseguenza non può garantirne, in tempi brevi, la fornitura. Eventuali urgenze dovute a necessità non rinviabili (es. allevamenti) saranno valutate tempestivamente di modo che l'utente possa essere supportato verso la miglior soluzione possibile.

TITOLO III – ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, ECCEDENZE, MODI DI PAGAMENTO, APPARECCHI DI MISURA

Art. 25 – Misura dell'acqua

Il volume di acqua erogata viene accertato a mezzo del contatore dell'acqua collocato presso l'utenza. Nel caso di contatori unici esistenti a servizio di più unità immobiliari, i clienti devono dare tempestivamente comunicazione all'azienda in merito a qualsiasi variazione del numero delle unità immobiliari servite, e dell'uso dell'acqua fornita. I clienti possono collocare a valle del contatore dell'acqua installato dall'azienda, a loro cura e spese e sotto la loro responsabilità, misuratori divisionali al fine della ripartizione delle spese fra i condomini in base alla normativa vigente in materia (legge 36/ 94 e D.P.C. del 4.3.1996); il volume da fatturare è in ogni caso quello accertato dal contatore dell'azienda. L'unità di misura è il metro cubo.

Art. 26 – Fatturazione

L'acqua viene fatturata al cliente in ragione del consumo indicato dal contatore. L'azienda si riserva la facoltà di emettere nel corso dell'anno bollette di acconto sul consumo. Dopo la lettura del contatore viene effettuato il congruaggio addebitando o accreditando al cliente la differenza tra l'effettivo consumo indicato dal contatore e quello presunto addebitato con le bollette di acconto. Resta salvo il diritto dell'azienda di rilevare i consumi degli utenti mediante lettura dei misuratori in qualsiasi momento, nonché di apportare eventuali modifiche al sistema di fatturazione.

Art. 27 – Pagamenti

Il pagamento dei consumi addebitati, delle imposte e tasse di ogni eventuale onere aggiuntivo, vigenti al momento dell'emissione della bolletta, deve essere effettuato dal cliente entro il termine di scadenza indicato nella bolletta e secondo le modalità stabilite dall'azienda. In caso di ritardo nei pagamenti, l'azienda applica, in aggiunta all'importo della bolletta, una penale di mora, nella misura indicata **nell'Allegato D**. La morosità, inoltre, dà diritto all'azienda a procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua previo invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, addebitando la relativa spesa al cliente stesso. Il cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione. In caso di ripristino conseguente ad un distacco per morosità, il cliente, saldato il debito, è tenuto a pagare le spese di riattivazione previste **all'Allegato F** (intervento per distacco della fornitura e successiva riattivazione), oltre le spese per le azioni svolte dall'azienda a tutela dei suoi diritti. Nel caso in cui, trascorsi trenta giorni dal distacco della fornitura, si sia proceduto alla chiusura del servizio per morosità, l'azienda ha la facoltà di richiedere che il nuovo contratto sia stipulato dal proprietario. La bolletta si intende accettata nel suo contenuto se non viene espressamente contestata dal cliente entro trenta giorni dalla data di scadenza.

Art. 28 – Contatori dell'acqua

I contatori dell'acqua sono di proprietà dell'azienda: il tipo e il calibro sono stabiliti

dall'azienda stessa, in relazione al tipo della fornitura e al consumo medio giornaliero e alla portata massima oraria richiesta. L'azienda ha la facoltà di cambiare i contatori dell'acqua e di variarne il calibro quando lo ritenga opportuno, senza l'obbligo di preavvisi o di giustificazioni. I clienti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Art. 29 – Bocche antincendio

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi. Restano pure distinte le relative prese di alimentazione, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse. La misurazione dell'acqua avviene con contatore posizionato all'inizio della proprietà privata al confine con il suolo pubblico. Per detti contratti è applicata la tariffa relativa alla tipologia d'uso non domestico. Le bocche antincendio non sono soggette al pagamento della tariffa per fognatura – depurazione. Normalmente ogni unità immobiliare è dotata di un'unica presa di alimentazione antincendio soggetta a contratto. A richiesta degli interessati si potranno installare più prese di allaccio alla rete, ciascuna soggetta a separato contratto, quando:

- l'edificio sia dotato di più vani scala fra loro indipendenti;
- la richiesta derivi da precise prescrizioni del competente Comando dei Vigili del Fuoco.

L'azienda non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso. L'impianto antincendio, dopo l'apparecchio di misura, deve essere dimensionato secondo le norme vigenti e le prescrizioni impartite dal competente Comando dei Vigili del Fuoco. Il cliente ne cura la posa e la successiva manutenzione periodica. Al sistema antincendio va applicata una valvola di ritegno da posizionarsi dopo il contatore.

Quando per motivi tecnici deve essere installata una idonea riserva idrica alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti di approvvigionamento private, è a carico del cliente l'inserimento obbligatorio, al posto della valvola di non ritorno, di un idoneo apparecchio disconnettore, la cui posa in opera e successiva manutenzione è a carico del cliente.

Quando, a suo insindacabile giudizio, l'azienda ritiene probabile un rischio di inversione del senso del flusso tra la rete di distribuzione generale e l'impianto interno antincendio, può prescrivere l'inserimento obbligatorio, dopo il contatore, di un idoneo apparecchio disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, la cui posa in opera e successiva manutenzione è a carico del cliente.

Art. 30 – Posizione e custodia dei contatori

I contatori dell'acqua devono essere collocati al limite della proprietà privata, nel luogo e nella posizione più idonei e di facile accesso agli incaricati della stessa.

Nel caso in cui il contatore non venga posizionato, a cura e spese del cliente, al limite della proprietà, il cliente è responsabile della tubazione e impianto a monte del contatore fino al confine della sua proprietà o della proprietà su cui ha titolo ed inoltre, sempre il cliente, è responsabile di qualsiasi danno, diretto e indiretto, che la tubazione e/o impianto (esempio: rottura della tubazione prima del contatore ma all'interno della proprietà) possa causare alla sua o altrui proprietà.

A monte del contatore viene collocato, un rubinetto d'arresto e se ritenuto opportuno, un giunto dielettrico, mentre a valle del contatore stesso è posta in opera una valvola di non ritorno, atta ad impedire il ritorno dell'acqua già

consegnata ai clienti (a causa di un eventuale abbassamento della pressione in rete) ed una valvola di intercettazione per consentire gli interventi di manutenzione in maniera ottimale. L'azienda ha facoltà di richiedere il cambiamento di posto del contatore a spese del cliente, qualora il contatore stesso per modifiche tecnico ambientali venga a trovarsi in luogo, ritenuto dai tecnici dell'azienda, non adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio. Nel caso in cui il cliente non provveda, a proprie spese, al cambiamento di posto entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda questi è ritenuto responsabile della condotta fino al confine della proprietà ed inoltre responsabile di tutti i danni (compresi terzi) che ne derivassero. Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo apposto dall'azienda. Il contatore è sistemato entro apposita nicchia in muratura costruita a cura del cliente mentre lo sportello e relativa chiave unificata sono forniti dall'azienda con addebito al cliente. Il cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri, puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a impedire o compromettere il regolare funzionamento del contatore, possono dar luogo oltre ad azione giudiziaria contro il cliente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

Resta a carico del cliente apporre su ciascun contatore un cartellino indicante la proprietà servita. L'azienda si riserva la facoltà di collocare un unico contatore dell'acqua per gli impianti che servono più unità immobiliari relative ad un condominio, nel caso in cui i contatori delle singole unità immobiliari siano installati all'interno della proprietà privata, e non si addivenga ad un accordo per lo spostamento al limite della proprietà privata.

Art. 31 – Guasti agli apparecchi di misura ed accessori

Il cliente è il consegnatario del contatore dell'acqua installato a seguito della stipula del contratto. Nel caso di guasti alla tubazione a monte del contatore (ma all'interno della proprietà del cliente) ed al contatore stesso il cliente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'azienda, affinché si possa provvedere alla manutenzione e alla sostituzione. Il cliente deve inoltre proteggere il contatore dal gelo e dalle manomissioni, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti, che possono avvenire per qualsiasi causa. È facoltà dell'azienda di effettuare controlli in qualsiasi momento e di imporre più idonea protezione. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori, nei casi di danneggiamento per dolo o incuria sono a carico del cliente. Il cliente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti (e simili) nelle proprie condotte interne che possono provocare dispersioni di acqua in quanto è tenuto a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore.

Art. 32 – Verbali di posa, rimozione e sostituzione del contatore

All'atto della installazione, rimozione o sostituzione del contatore dell'acqua viene registrato dall'incaricato il tipo di apparecchio, il numero di matricola, il consumo registrato nonché il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. L'azienda dà disposizioni circa la protezione del contatore, e verifica la regolarità dell'eventuale sistema di disconnessione idraulico installato a valle del contatore. I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni dell'azienda ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati oppure per riposizionare il contatore, che si trova all'interno della proprietà, correttamente al confine della proprietà. Queste operazioni necessitano sempre di comunicazione da

parte del cliente all'azienda che dovrà rilasciare apposita autorizzazione (che diventa tacita trascorsi 31 giorni).

Art. 33 – Lettura dei contatori

La lettura dei contatori viene eseguita una volta all'anno in periodi stabiliti dall'azienda. Agli effetti della determinazione dei consumi sono considerati soltanto i metri cubi interi rilevati alla lettura del contatore. Qualora per causa del cliente, non sia possibile eseguire la lettura, l'incaricato dell'azienda lascia presso il domicilio dello stesso (nella buca delle lettere o nei locali comuni dell'edificio), un modulo (cartolina per autolettura) sul quale il cliente trascrive la misura riportata dal contatore e la data del rilievo, da far pervenire quindi all'azienda. Il cliente è responsabile a tutti gli effetti della lettura da lui eseguita. Qualora l'impossibilità di eseguire la lettura del contatore per fatto imputabile al cliente si verifichi per tre volte di seguito, può essere disposta la chiusura dell'utenza previo invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; la riapertura del contatore può in tal caso effettuarsi soltanto dopo che il cliente abbia provveduto al pagamento dei consumi accertati e delle spese per lo spostamento dello stesso al confine di proprietà, in modo tale che le successive letture possano avvenire senza ostacolo alcuno. L'azienda ha comunque la facoltà sia di emettere bollette di consumo presunto (con conguaglio successivo alla lettura del contatore), sia di effettuare letture di verifica o supplementari.

Art. 34 – Verifica delle letture dei contatori

L'azienda provvede ad effettuare il controllo della lettura del contatore tutte le volte che il cliente lo richieda per iscritto. In caso di riscontro di anomalie di funzionamento, le spese delle prove e verifiche sono a carico dell'azienda, che provvede al rimborso di eventuali errate fatture, nel caso l'errore di misura accertato sia sfavorevole al cliente, limitatamente all'ultimo periodo di lettura rispetto alla data dell'accertamento. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dalla normativa vigente, l'azienda addebita al cliente, nella fatturazione successiva, le relative spese di verifica secondo gli importi stabiliti **all'Allegato F**.

Art. 35 – Irregolare funzionamento del contatore

Nel caso in cui l'azienda accerti il blocco del contatore, al cliente viene addebitata la media dei consumi dei corrispondenti periodi dell'ultimo biennio relativamente al periodo in cui si presume si sia verificato il blocco del contatore, in base a valutazioni e stime effettuate; nel caso non siano disponibili i dati relativi ai consumi storici, la stima viene eseguita in base ai consumi medi registrati per utenze simili, o in base alle potenzialità installate. Qualora invece sia riscontrata l'irregolarità di funzionamento del contatore, l'azienda può addebitare eventuali consumi non registrati in base ai criteri sopra indicati. Nei casi di manomissione del contatore (fatta salva la facoltà di procedere legalmente da parte dell'azienda) o, in mancanza di ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo stesso è determinato su accertamento tecnico dell'azienda.

TITOLO III – NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 36 – Caratteristiche, responsabilità e collaudi

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua, all'interno della proprietà privata (tubazioni, sistemi di disconnessione idraulica, serbatoi, pompe, autoclavi, valvole e simili) possono essere installati ed aver inizio sempre e solo dopo il contatore dell'acqua. Il cliente ha la piena responsabilità della costruzione e manutenzione degli impianti di distribuzione interna, la cui installazione e manutenzione è a proprio carico e dovrà avvenire sempre e comunque nel rispetto delle norme di buona tecnica. L'azienda si riserva la facoltà di formulare prescrizioni tecniche che dovesse ritenere necessarie, da eseguire a cura e a spese del cliente. È responsabilità del cliente far progettare, controllare e far controllare da tecnici specializzati la rispondenza dell'impianto interno alle norme vigenti. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per i danni che possono derivare agli impianti del cliente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione di conseguenza, il cliente, dovrà provvedere ad installare, a valle del contatore, gli opportuni strumenti a tutela dei propri impianti. L'azienda si riserva inoltre la facoltà di procedere al cambio di pressione al punto di consegna con criterio discrezionale e insindacabile ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per mantenere l'efficienza del servizio. I guasti, che in funzione di queste variazioni di pressione possono derivare alle tubazioni e/ o agli impianti interni non potranno in nessun caso essere imputati all'azienda.

Art. 37 – Prescrizioni

Negli impianti interni il cliente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- 1) le tubazioni di distribuzione private, posate all'esterno degli stabili, devono essere messe in opera a profondità adeguata ed a sufficiente distanza dalle tubazioni fognarie e ad una quota ad essi superiore;
- 2) all'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte devono essere adeguatamente coibentate;
- 3) nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare od essere posta entro tubazioni fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili, quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni devono essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica adeguatamente rivestito contro la corrosione; gli eventuali giunti devono essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento;
- 4) nei punti più depressi delle condotte devono essere installati rubinetti di scarico, ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;
- 5) è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto e/ o pozzi artesiani o comunque commiste a sostanze estranee; è ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;

- 6) l'impianto interno deve essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante, e non può essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici;
- 7) 7) è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti
- 8) in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- 9) 8) qualora il cliente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è ammessa la interconnessione idraulica tra gli impianti interni diversamente forniti. Per l'installazione di serbatoi, nei casi in cui si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo raggiungibile dall'acqua, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento. In ogni caso la misurazione dell'acqua deve avvenire prima che la stessa sbocchi nel serbatoio di alimentazione della pompa o nel serbatoio di accumulo.

Art. 38 – Sistemi di disconnessione idraulica

Allo scopo di salvaguardare la potabilità dell'acqua in circolo nella rete, occorre che a valle del contatore sia installato un idoneo sistema capace di garantire la separazione tra rete di distribuzione generale (esterna) e rete di utilizzazione del cliente (interna). Vengono perciò definite due categorie di utenza, una ad alto rischio di contaminazione e l'altra a basso rischio.

- a) Gli utenti che rientrano nelle categorie ad alto rischio quali: artigianali (laboratori fotografici, autocarrozzerie, decapaggi, tintorie, lavanderie, lavaggio auto e simili);
- b) zootecniche (allevamenti bestiame e pollame);
- c) civili adibite a prestazioni di servizi (ospedali, case di cura, laboratori analisi, piscine, cucine tipo industriale, mense e simili);
- d) utenze con impianti centralizzati per il condizionamento d'aria, il raffreddamento;
- e) abitative i cui consumi superino i 1.000 (mille) litri/ora;
- f) e tutte quelle rientranti nelle categorie delle industrie insalubri a norma di legge.

Per tali tipologie di utenza, ad alto rischio di inversione del senso del flusso tra la rete di distribuzione e rete interna di utilizzo, l'azienda può prescrivere l'inserimento obbligatorio, al posto della valvola di non ritorno, di un idoneo disconnettore idraulico o di un sistema equivalente, la cui posa in opera e successiva manutenzione è a carico del cliente. Il disconnettore idraulico deve essere conforme alle normative tecniche vigenti e corredato delle necessarie certificazioni, e della sua installazione deve essere data comunicazione all'azienda che si riserva a sua volta di effettuare verifiche di idoneità del sistema installato. Per gli utenti rientranti nella categoria a basso rischio di contaminazione (utenti domestici in genere), l'installazione di idonei sistemi di non ritorno dell'acqua nella rete esterna, viene effettuata dall'azienda in occasione di manutenzioni periodiche o sostituzione di contatori. A tutti i nuovi clienti che si dovessero allacciare alla rete idrica possono venire installate, a cura dell'azienda e con contributo a carico del cliente, compreso nel preventivo di spesa di allacciamento, idonee apparecchiature di non ritorno così come previste dal presente articolo.

Art. 39 – Prese di terra

L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante, e non può essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.

Art. 40 – Perdite, danni, responsabilità

Ogni cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite, dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotto, né l'azienda può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni (leggi anche articolo 30).

Art. 41 – Vigilanza

L'azienda ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e nei contatori o comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale.

In caso di opposizione o di ostacolo, l'azienda si riserva il diritto di sospendere, previo invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte del cliente. Resta altresì salvo il diritto dell'azienda di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 42 – Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzate e segnalate dal personale dell'azienda. Ogni infrazione dà all'azienda il diritto previo invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 43 – Identificazione dei dipendenti

I dipendenti dell'azienda sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 44 – Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 45 – Obbligatorietà

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti i clienti. Esso deve intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione. Il cliente ha la facoltà di visionarlo (pubblicato su sito dell'azienda) e chiederne una copia cartacea al costo di 5 euro all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ALLEGATO A – Contributo di allacciamento per strade canalizzate

Contributo a fondo perduto (da parte del cliente) per i lavori di allaccio o modifica impianti in strade canalizzate

Il contributo a fondo perduto per l'allacciamento è calcolato sommando i seguenti contributi:

- 1) quota fissa per singolo contatore richiesto;
- 2) quota per la presa di derivazione – solo in caso di allaccio che richieda dei lavori interrati di collegamento alla rete stradale;
- 3) quota per eccedenza della parte interrata – solo nel caso lo sviluppo della parte interrata dell'impianto di derivazione, calcolato dall'asse della strada, superi i 6 metri;
- 4) eventuale quota aggiuntiva per ripristino stradale.

Quota fissa per singolo contatore richiesto		
Diametro contatore	Prezzo €/cad.	IVA %
Da ½" a 1"	220,00	10
Da 1"¼ a 2"	330,00	
Da 2"½ a 3"	660,00	

Quota per la presa di derivazione (parte interrata)		
Diametro presa di derivazione	Prezzo. €/cad.	IVA %
Da 1" a 1"½	450,00	10
Da 2" a 3"	800,00	
4"	1.400,00	

Quota per eccedenza della parte interrata (per allacciamenti interrati con sviluppo superiore ai 6 m - lo sviluppo verrà calcolato dall'asse stradale)		
Diametro tubazione d'allaccio	Prezzo €/m	IVA %
Da 1" a 1"½	45,00	10
Da 2" a 3"	70,00	
4"	90,00	

Note:

1. Per interventi su strade statali e provinciali, le quote di cui ai precedenti punti 2) e 3) sono aumentate del 20%.
2. Per interventi su strade con selci o porfido, le quote di cui al precedente punti 2) sono aumentate del 30%.
3. Nel caso in cui l'Ente proprietario o concessionario della strada pubblica prescriva particolari interventi di ripristino dell'asfalto stradale, si calcola la quota aggiuntiva di cui al punto 4), che sarà determinata con criterio analitico, in base ai prezzi aziendali vigenti.
4. Nel caso in cui l'Ente proprietario o concessionario della strada pubblica prescriva interventi particolari per l'esecuzione degli allacciamenti (interventi no-dig, ecc.) si calcola una quota aggiuntiva che sarà determinata con criterio analitico, in base ai prezzi aziendali vigenti.
5. Per i lavori di spostamento all'esterno dei contatori, le quote di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) sono ridotte del 50%.
6. Per le modifiche di impianto il contributo a fondo perduto è calcolato in base ai prezzi aziendali vigenti.

Il contributo a fondo perduto per disattivazioni di prese esistenti è definito in base alla tabella sotto riportata.

ALLEGATO B – Contributo di allacciamento per strade canalizzate

Quota per il taglio presa esistente (parte interrata)		
<i>Diametro presa di derivazione</i>	<i>Prezzo €/cad.</i>	<i>IVA %</i>
Da 1" a 1"½	220,00	10
Da 2" a 3"	400,00	
4"	850,00	

ALLEGATO C – Depositi cauzionali

**Tipologia uso domestico e non domestico
Forniture per singole unità abitative**

Deposito cauzionale commisurato al diametro nominale del contatore			
Caratteristiche	Diametro nom.	DN	Importo in €
3	15	½"	60,00
5	20	¾"	120,00
7	25	1"	150,00
10	30	1 ¼"	180,00
20	40	1 ½"	200,00
30	≥ 50	≥ 2"	300,00

Note:

- per forniture ad uso condominiale con contatore singolo per più unità abitative, l'importo del deposito cauzionale complessivo è determinato dal prodotto del numero di unità abitative per l'importo base di € 60,00;
- per forniture ad uso temporaneo il deposito cauzionale è fissato in € 600,00;
- per manifestazioni e giostre il deposito cauzionale è fissato in € 300,00;
- in caso di subentro degli eredi, a seguito del decesso del titolare del contratto di fornitura, il deposito cauzionale viene adeguato all'importo minimo sopra indicato.

I depositi cauzionali per forniture per uso temporaneo devono essere pagati prima dell'attivazione della fornitura stessa.

ALLEGATO D – Penali di mora

Il pagamento della bolletta, così come previsto dalla Carta dei Servizi del SII, deve essere effettuata dal Cliente entro la data in calce alla stessa, qualora non venga rispettato tale termine, l'Azienda, dopo il primo sollecito bonario, applicherà penali di mora nella misura prevista dalla normativa vigente.

Applicazione penalità di mora	
<i>Ritardo nel pagamento</i>	<i>Penalità di mora</i>
<i>Dalla data di scadenza del pagamento indicata in bolletta.</i>	<i>Tasso di riferimento fissato dalla BCE maggiorato del 3,5 %</i>

Trascorsi inutilmente 40 giorni e dopo un ulteriore avviso, nel pieno rispetto della normativa in vigore, l'Azienda procede alla interruzione/riduzione della fornitura, che sarà ripristinata a seguito della stipula di un nuovo contratto dietro preventivo saldo delle fatture insolute e il versamento delle spese di intervento per distacco della fornitura e successiva riattivazione all'Allegato F e dei diritti previsti per l'operazione. Nel caso il debito non venga estinto entro 30 giorni dalla sospensione della fornitura, il contratto verrà disdetto e il servizio potrà essere riattivato solo se assistito da un nuovo contratto stipulato direttamente dal proprietario dell'immobile. Nel caso in cui si sia proceduto al distacco del contatore e alla chiusura del servizio per morosità, l'azienda ha facoltà di richiedere che il nuovo contratto sia stipulato dal proprietario; questi è inoltre tenuto al pagamento della quota fissa prevista **all'Allegato F** (Intervento per distacco della fornitura e successiva riattivazione). Il termine per l'inizio del calcolo degli interessi di mora per gli enti pubblici è prorogato di giorni 60 (sessanta) dalla data di scadenza della bolletta.

ALLEGATO F – Varie

Tariffe applicate per prestazioni varie

<i>Descrizione</i>	<i>Prezzo in €</i>
Spese di contratto	10,00
Attivazione fornitura	30,00
Spese di sollecito	6,00
Intervento per morosità senza distacco della fornitura	30,00
Intervento per distacco della fornitura	120,00
Intervento per successiva riattivazione	120,00

Tariffe applicate per la verifica dei contatori

L'azienda provvede ad effettuare il controllo della lettura del contatore tutte le volte che il cliente lo richiama per iscritto. Le relative spese di verifica a carico del cliente, qualora il contatore non presenti disfunzioni, sono riportate nella seguente tabella:

<i>Tipo di contatore</i>	<i>Prezzo in €</i>	<i>IVA</i>
½"; ¾"; 1"; 1" ¼;	20,00	10%
1" ½	20,00	
2"	20,00	
Oltre 2"	20,00	

Montecopiolo li 03.06.2021